



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano

CAPITOLATO TECNICO

per il taglio di piante in piedi di eucaliptus al prezzo di macchiatico base di € 3,50 al quintale, per legna da ardere, nelle località "Monte Arruda" , in agro e di proprietà del Comune di Villaurbana.

Art 1

Le quantità saranno stabilite dal Comune al valore sopra stabilito.

Art 2

Il taglio delle piante e' eseguito a tutto rischio, pericolo, utilità o danno dei concessionari. L'utilizzazione deve essere effettuata entro l'annata silvana 2015/2016, a decorrere dal 1 novembre 2015 fino al 31 marzo 2016. I concessionari dovranno eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto del legname, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti nel presente capitolato, a loro spese e conto senza che possano pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravi o per qualunque altra causa.

Art 3

I concessionari dovranno dimostrare di aver effettuato il versamento a favore del Comune di Villaurbana.

CONSEGNA della TAGLIATA

Art. 4

La consegna della tagliata sarà effettuata in sito dal Comandante della Stazione Forestale di Villaurbana, incaricato all'uopo da questo Servizio. Verrà indicata a un rappresentante di codesto Comune, appositamente delegato per il controllo e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, l'area da utilizzare e le modalità del taglio, le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto e i luoghi di deposito del legname; in questa occasione si verificherà se vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni o di danni anteriormente commessi.

Art 5

Il Comune verificherà che, a partire dal giorno della consegna e sino a quello del definitivo collaudo, tutti i danni e reati di qualsiasi natura commessi nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto, causate dai concessionari siano immediatamente segnalati, indicandone gli autori, al personale forestale.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano

Art 6

Compiuta la consegna, si potrà iniziare il taglio, avvisando del giorno la Stazione Forestale competente, che svolgerà la sorveglianza sulla zona della tagliata.

Dopo la firma del verbale di consegna dei lotti ai concessionari, da parte dell' Amministrazione comunale, l'obbligo di custodia del lotto e del legname i vi presente resta ai concessionari, ai quali è trasferita la proprietà conservativa degli stessi.

ESECUZIONE DELL' UTILIZZAZIONE

Art 7

I concessionari sono obbligati a utilizzare tutte le piante assegnate. Per ogni pianta non utilizzata, pagheranno una penale di € 7 (Sette) oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali.

Le piante dovranno essere recise raso terra senza lacerare la corteccia, lasciando la superficie della ceppaia inclinata o convessa per evitare il ristagno dell'acqua; per ogni pianta tagliata male o troppo alta il concessionario dovrà pagare una penale fissa di € 4 (Quattro).

Art 8

Nel corso dell' abbattimento, allestimento, esbosco e trasporto, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale forestale per non spezzare, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. E' vietato l'abbruciamento della frasca sulla ceppaia, sia prima che dopo l'avvenuto abbattimento delle piante.

Per ogni danno, se evitabile, il concessionario pagherà il triplo del suo ammontare, secondo la stima dell' Ispettore collaudatore; sarà altresì possibile di sanzione amministrativa ai sensi dell' art. 54 della Legge Forestale.

Art 9

E' proibito ai concessionari il taglio di qualsiasi pianta non assegnata, pena l'applicazione delle sanzioni delle leggi forestali vigenti; è fatto obbligo la corresponsione del triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali, oltre alle eventuali pene previste dal Codice Penale.

Art 10





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano

I concessionari dovranno tagliare ed acquistare al prezzo stabilito dal Comune le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione da terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa.

Art 11

L' utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, secondo le modalità stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art 12

I concessionari dovranno attenersi strettamente agli ordini del personale forestale, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante che per ciò che concerne il loro abbattimento, trasporto e asportazione dei residui di lavorazione, anche se gli ordini dovessero essere, per sopravvenute necessità, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all' atto della consegna della tagliata. E' vietato l'abbruciamento, entro o ai margini del bosco, dei residui vegetali derivanti dai lavori di utilizzazione, che dovranno essere cippati o sminuzzati e sparsi sulla superficie del suolo per garantire il reintegro della sostanza organica. E' fatto obbligo, qualora rimangano residui grossolani, l'allontanamento dal bosco entro l'avvio della campagna antincendio (1° giugno), affinché non costituiscano ulteriore elemento di pericolo per gli incendi.

Art 13

Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dovranno effettuarsi entro il periodo indicato all'Art. 2 del presente capitolato salvo eventuali periodi di sospensione dovuti a cause di forza maggiore e eventuali proroghe, a domanda dell'Amministrazione comunale, da prodursi al Servizio ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art 14

Le modalità di pagamento del legname saranno stabilite con atto del Comune da stipularsi fra lo stesso e i concessionari, facendo riferimento alla stima fatta da questo ufficio.

COLLAUDO DELLA TAGLIATA

Art 15

I danni arrecati alle piante confinanti rimaste in piedi, purché evitabili, saranno rilevati dal personale forestale in presenza del rappresentante del Comune e i singoli concessionari, ed elencati, di volta in volta, in un





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano

prospetto da sottomettersi alla firma dello concessionario e del rappresentante dell'Ente proprietario, i quali potranno fare le loro osservazioni. Tale elenco servirà di base per le operazioni di collaudo.

Nel caso di rifiuto a firmare il prospetto dei danni o di presenziare al sopralluogo, il personale del Corpo Forestale provvederà ugualmente, facendo menzione del rifiuto o dell'assenza.

Art 16

Eventuali danni alle piste e alle opere idrauliche presenti sulla tagliata, se non sistemati prima del collaudo, saranno addebitati al Comune che potrà rivalersi sugli assegnatari responsabili.

Art 17

Entro quindici giorni dalla fine dell'annata silvana, oppure da quello risultante dall'eventuale accordata proroga, il Comune dovrà presentare domanda di collaudo al Servizio Ispettorato ripartimentale di Oristano.

Nel caso di mancata domanda e trascorso il tempo sopraindicato, sarà facoltà del Servizio Ispettorato procedere d'ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso.

Art 19

Il collaudo sarà effettuato da un delegato del SIR del CFVA e/o da personale della Stazione Forestale competente per territorio, alla presenza di un rappresentante del Comune di Villaurbana. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente capitolo, saranno inappellabili.

Art 20

All'atto della assegnazione dei lotti i concessionari dovranno firmare il capitolo tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Art 21

Omettendo il concessionario di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto od in parte le condizioni e gli obblighi del presente capitolo e del relativo contratto, sarà in piena facoltà dell'Ente revocargli la concessione.

Art 22

Il concessionario, durante l'esecuzione dei lavori, è tenuto ad adempiere alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano

Art 23

Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa dal Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Oristano.

Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Maria Piera Giannasi



Via Donizetti 15a 09170 Oristano (Italia) tel. +39 0783 308510 fax +39 0783 308528
Email: cfva.sir.or@regione.sardegna.it www.regione.sardegna.it www.sardegnaambiente/corpoforestale